

Bruxelles, 28 marzo 2019
(OR. en)

7963/19

EF 131
ECOFIN 351
DELECT 96

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 2533 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 28.3.2019 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 2533 final.

All.: C(2019) 2533 final

Bruxelles, 28.3.2019
C(2019) 2533 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.3.2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Ciò significava che, in caso di mancata ratifica dell'accordo di recesso¹, il diritto primario e derivato dell'Unione avrebbero cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 ("data del recesso"). Il Regno Unito sarebbe diventato quindi un paese terzo. Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha deciso di prorogare il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

A partire dalla data del recesso, le controparti stabilite nel Regno Unito non potranno più eseguire nell'UE alcuni cosiddetti "eventi del ciclo di vita" (ad esempio novazioni, la chiusura mediante la conclusione di un'operazione di compensazione, la compressione con nuovi contratti di sostituzione, ecc.) nell'ambito dell'attuale regime di passaporto². Per l'esecuzione di tali "eventi del ciclo di vita" su determinati contratti transfrontalieri (UK-UE27) può essere necessaria l'autorizzazione negli Stati membri, in linea con i regimi nazionali dei paesi terzi che oggi sono ancora invalsi a norma del regolamento (UE) n. 600/2014. Tali controparti stabilite nel Regno Unito potrebbero quindi trovarsi a far fronte a 27 diversi regimi nazionali di paesi terzi.

Per ovviare a questa situazione, le controparti di tali operazioni potrebbero decidere di novare i loro contratti trasferendoli a entità stabilite e autorizzate nell'UE27. Tuttavia, i nuovi contratti risultanti da tali novazioni potrebbero essere soggetti a un obbligo di compensazione che non era applicabile al momento della stipula dei contratti iniziali che, senza il recesso del Regno Unito dall'Unione, avrebbero potuto continuare a beneficiare della deroga. Poiché i contratti compensati a livello centrale sono soggetti a un altro regime di garanzia rispetto a quelli non compensati a livello centrale, l'attivazione dell'obbligo di compensazione potrebbe costringere determinate controparti a cessare tali operazioni, lasciando alcuni rischi non coperti.

Il 19 dicembre 2018 la Commissione europea ha proposto modifiche per porre rimedio a questo disincentivo a trasferire contratti verso imprese stabilite nell'UE27, prorogando per un periodo di tempo determinato le attuali deroghe previste nel regolamento delegato vigente, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione.

Una delle condizioni per l'applicazione di tali modifiche era che non fosse stata presa la decisione di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Le modifiche adottate il 19 dicembre 2018 non saranno pertanto applicabili a seguito della decisione del Consiglio europeo del 21 marzo 2019. Rimangono tuttavia valide le motivazioni alla base del regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, in particolare la possibilità che determinati rischi restino non coperti qualora non siano concesse le deroghe in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo.

La Commissione propone pertanto modifiche per far fronte a questi nuovi sviluppi, modificando di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178.

¹ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf.

² Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Data l'urgenza con la quale è necessario fornire questa soluzione normativa per agevolare il trasferimento dei contratti alle controparti situate nell'UE in vista del recesso del Regno Unito senza accordo, qualora le controparti decidano di procedere in tal senso, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento istitutivo dell'ESMA, quest'ultima non ha effettuato una consultazione pubblica aperta.

Unitamente ai progetti di norme tecniche, l'ESMA ha presentato una relazione che illustra la logica utilizzata nell'elaborazione del progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato introduce una modifica delle tre attuali norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione:

l'articolo 1 modifica gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 per quanto riguarda le categorie di derivati su tassi di interesse, consentendo di novare, per un periodo determinato di 12 mesi, i contratti con una controparte stabilita nel Regno Unito attualmente esentati dall'obbligo di compensazione, a condizione che l'unico scopo della novazione sia quello di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro;

l'articolo 2 modifica gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2016/592 per quanto riguarda le categorie di derivati su crediti, consentendo di novare, per un periodo determinato di 12 mesi, i contratti con una controparte stabilita nel Regno Unito attualmente esentati dall'obbligo di compensazione, a condizione che l'unico scopo della novazione sia quello di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro;

l'articolo 3 modifica gli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2016/1178 per quanto riguarda le categorie di derivati su tassi di interesse, consentendo di novare, per un periodo determinato di 12 mesi, i contratti con una controparte stabilita nel Regno Unito attualmente esentati dall'obbligo di compensazione, a condizione che l'unico scopo della novazione sia quello di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 28.3.2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni³, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione⁴ modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione⁵, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione⁶ e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione⁷ per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti. A norma dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/396, il medesimo regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro tale

³ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 11).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).

data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

- (3) Con lettera del 20 marzo 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea fino al 30 giugno 2019, al fine di completare la ratifica dell'accordo di recesso⁸. Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 22 maggio 2019, a condizione che l'accordo di recesso fosse approvato dalla Camera dei comuni nella settimana successiva. In caso contrario, il Consiglio europeo ha approvato una proroga fino al 12 aprile 2019. Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2019/396 non si applicherà.
- (4) Restano tuttavia valide le motivazioni alla base del regolamento delegato (UE) 2019/396, indipendentemente dalla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, i rischi per il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione persisteranno in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo dopo il periodo di proroga. Si prevede che tali rischi rimarranno nel prossimo futuro.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178.
- (6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- (7) È necessario agevolare l'attuazione di soluzioni efficienti da parte dei partecipanti al mercato il più rapidamente possibile. Pertanto, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ma non ha effettuato una consultazione pubblica aperta, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. Per la medesima ragione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:

- (1) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

⁸ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 66I del 19.2.2019, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il [*OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica.*];
 - (b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.";
- (2) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:

 - (a) 50 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 o della tabella 2 di cui all'allegato;
 - (b) 3 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 3 o della tabella 4 di cui all'allegato."

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/592

Il regolamento delegato (UE) 2016/592 è così modificato:

- (1) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 - (a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il [*OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica.*];
 - (b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.";
- (2) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di 5 anni e 3 mesi."

Articolo 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1178

Il regolamento delegato (UE) 2016/1178 è così modificato:

- (1) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC indicata nell'allegato, l'obbligo di compensazione decorre 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) l'obbligo di compensazione non si è attivato entro il [*OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica.*];
 - (b) i contratti sono novati al solo scopo di sostituire la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.";
- (2) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Per le controparti finanziarie appartenenti alla categoria 3 e per le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento concluse tra controparti finanziarie, la durata residua minima di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 648/2012, alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, è di:
- (a) 15 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 1 di cui all'allegato I;
 - (b) 3 anni per i contratti che appartengono alle categorie della tabella 2 di cui all'allegato I."

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo;
- b) è stata presa la decisione di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea oltre il 31 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28.3.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER